

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 212

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

VINCENZO DE COSMO

per i reati di cui agli articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale; agli articoli 110, 61, numero 2, e 479 del codice penale; e agli articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale (abuso d'ufficio; falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; abuso d'ufficio)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 18 agosto 1993

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Roma, 18 agosto 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to CONSO)

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Trani, 6 agosto 1993

Si richiede l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore De Cosmo Vincenzo nato a Molfetta il 28 ottobre 1942, per i seguenti reati:

De Cosmo, Ancona, De Nicolò, La Ghezza, Corrieri, Mastropiero, Altomare, Ceci:

a) del delitto p. e p. dagli articoli 110 e 323, comma 2, del codice penale, per avere in concorso e previo concerto tra loro e nelle rispettive qualità di Sindaco, assessori *pro-tempore*, del comune di Molfetta e di

segretario generale di detto Comune, esprime parere e legittimità sulla deliberazione di seguito indicata; al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale all'ingegner Giuseppe Parisi e al geometra Sergio Ciannamea abusato del rispettivo ufficio in quanto con atto di G.M. n. 1338 del 12 settembre 1991 deliberavano di rimborsare ai sunnominati Parisi e Ciannamea la somma di lire 18.048.200 quali spese legali e tecniche sostenute nel procedimento penale innanzi al tribunale di Trani (procedimento n. 264/90 R.G.T.) per i reati di cui agli articoli 479, 323, 324 del codice penale, in relazione al rilascio di un certificato di inidoneità dei locali di «Palazzo Fiore» ad essere adibiti a scuola materna, pur non essendo all'epoca ancora definitiva la sentenza assolutoria e pur difettando la condizione di cui all'articolo 67, decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 1987, in quanto sussistente conflitto di interessi col Comune, così come comprovato dalla successiva costituzione nel giudizio civile per la rivendica di «Palazzo Fiore» in questione instaurato dall'Intendenza di Finanza; difettando altresì le condizioni di cui all'articolo 115, decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 1987, e cioè, che l'assistenza legale fosse stata svolta da legale di comune gradimento; nonchè difettando sia il parere di congruità espresso rispettivamente dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e da quello degli ingegneri; sia una qualsivoglia istruttoria amministrativa sostitutiva di detto parere;

b) del delitto p. e p. dagli articoli 110, 61, numero 2, e 479 del codice penale, per avere, in concorso e previo concerto tra loro e agendo nelle rispettive qualità di cui *sub a*); al fine di commettere il reato di cui *sub a*); falsamente attestato nella delibera di G.M. n. 1338 del 12 settembre 1991, l'inesistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 67, decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 1987.

In Molfetta il 12 settembre 1991.

De Cosmo, De Nicolo, La Ghezza, Corrieri, Mastropiero, De Cesare, Altomare, Ceci:

c) del delitto p. e p. dagli articoli 110 e 323, comma 2 del codice penale, per avere,

in concorso e previo concerto tra loro e nelle rispettive qualità di Sindaco, assessori *pro-tempore* e segretario generale di detto Comune, esprime parere di legittimità sulla deliberazione di seguito indicate; al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale da De Nicolo Vito Enzo e su istigazione di questi - presente alla riunione di G.M. - abusato del rispettivo ufficio in quanto con atto di G.M. n. 1303 del 27 agosto 1991 deliberavano di rimborsare al sunnominato De Nicolo la somma di lire 3.823.600 quali spese legali sostenute nel procedimento penale innanzi alla Corte di appello di Bari (procedimento n. 515/91 R.G.) per il reato di cui agli articoli 479, 323, 324 del codice penale in relazione al rilascio di un certificato di inidoneità dei locali di «Palazzo Fiore» ad essere adibiti a scuola materna - commesso in qualità di assessore *pro-tempore* del comune di Molfetta; procedimento conclusosi con sentenza assolutoria e non ancora definitiva all'epoca della suindicata deliberazione - pur difettando i presupposti per l'applicabilità dell'articolo 22, decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1933 vuoi perchè detta norma è dettata in favore di dipendenti e non già di pubblici amministratori; vuoi perchè nella fattispecie sussisteva conflitto di interessi con il Comune - come comprovato dalla costituzione nel giudizio civile per la rivendica di «Palazzo Fiore» instaurato dall'Intendenza di Finanza; difettando, altresì, le condizioni di cui all'articolo 115, decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 1987, e, cioè, che l'assistenza legale fosse stata svolta da legale di comune gradimento; nonchè difettando sia il parere di congruità del Consiglio dell'ordine degli avvocati, sia una qualsivoglia istruttoria amministrativa sostitutiva di detto parere;

d) del delitto p. e p. dagli articoli 110, 61, numero 2, e 479 del codice penale, per avere - in concorso e previo concerto tra loro e agendo nelle rispettive qualità di cui *sub c)* - falsamente attestato nella delibera di G.M. n. 1303 del 27 agosto 1991, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 22, decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1933.

In Molfetta il 27 agosto 1991.

Gli elementi probatori in ordine alla sussistenza dei reati contestati scaturiscono per un verso dalla illegittimità delle deliberazioni di che trattasi con riferimento alla normativa nelle stesse richiamate, oltre che ai principi generali che regolano la materia oggetto dei deliberati; per altro dalla valutazione della contraddittorietà delle valutazioni e della condotta degli amministratori del comune di Molfetta - ivi compreso l'onorevole De Cosmo, all'epoca dei fatti sindaco di detto Comune - che mentre ritenevano non sussistere alcun conflitto d'interessi e rimborsavano ai dipendenti ingegner Parisi e geometra Ciannamea nonchè all'assessore De Nicolo le spese del giudizio penale che li aveva visti imputati in relazione al rilascio di un certificato di inidoneità dei locali di «Palazzo Fiore» ad essere adibiti a scuola materna (certificazione che aveva permesso l'alienazione di detto immobile da parte della donataria Congregazione delle Suore del SS. Sacramento di Cerignola); contemporaneamente si attivavano a sollecitare l'Intendenza di Finanza affinchè intentasse il procedimento per la rivendica di detto immobile nel quale giudizio il comune di Molfetta si costituiva successivamente parte civile (del G.M. n. 255 del 5 marzo 1992).

Si rappresenta che nei confronti del senatore De Cosmo è stata inviata informazione di garanzia, con invito a rendere dichiarazioni spontanee. Invito - questo - che non ha avuto esito.

Dagli atti emergono dati che inducono alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del senatore De Cosmo.

Il Procuratore della Repubblica
(F.to dr. Saverio NUNZIANTE)

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.to dr. Elisabetta PUGLIESE)